



Città di  
Camillo Cavour

**CITTA' DI SANTENA**

**Provincia di Torino**



**ORDINANZA N. 1 /2013 - AG**

**OGGETTO:** Ordinanza di divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili in occasione delle manifestazioni carnevalesche.

### **IL SINDACO**

**Premesso** che ogni anno, in occasione delle festività carnevalesche, si svolge per le vie cittadine la consueta sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati;

**Visto** il parere espresso dalla Giunta Comunale a seguito dell'esame dell'argomento della Giunta Comunale n. 9/2013 del 24 gennaio 2013, "Carnevale santenese del 23 febbraio 2013. Bombolette spray schiuma";

**Vista** la richiesta presentata in data 30/1/2013, Prot. n. 0001184, da parte del Presidente pro tempore dell'Associazione Turistica Pro Loco Santena, per lo svolgimento della tradizionale Filata dei Carri Allegorici per le vie di Santena sabato 23 febbraio 2013;

**Considerato** che l'imminenza del periodo del "Carnevale" ripropone problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone, sovente minori, i quali, muniti di uova, bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale, edifici e monumenti;

**Considerato inoltre** che tali comportamenti, oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza della circolazione stradale, anche inconseguenza delle reazioni incontrollate che ne possano derivare e fatta salvo la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato;

**Ritenuto** necessario ed opportuno emanare un provvedimento amministrativo atto a vietare l'utilizzo in pubblico di bombolette schiumogene o spray e di altro materiale usato allo scopo di imbrattare la persone, case e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica, vietando l'utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

**Ravvisata** l'opportunità di adottare un provvedimento atto a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere eventuali comportamenti contrari che incidono negativamente sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone o cose;

Visto l'art. 54 del D.lgs 18/08/200, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Ente con Sistema Qualità certificato per: progettazione ed erogazione di servizi demografici, statistica e URP, servizi sociali; servizi di gestione della biblioteca civica, servizio di edilizia privata

Vista la Legge 24/07/2008, n. 125;  
Vista la Legge 15/07/2009, n. 94;

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che nell'intera giornata di **Sabato 23 febbraio 2013**, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e la tutela della pubblica incolumità il divieto di utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati.

La Violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali). Ai sensi dell'art. 16 Legge 689/81 è ammesso pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Santena e mediante l'installazione della segnaletica.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 241/90 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio ricorso al Ministro LL. PP. (D.P.R. 24/11/71 n. 1199) oppure, in via alternativa ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/71, n. 1034).

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, coadiuvati dai volontari che collaborano con la riuscita della manifestazione, nonché da parte degli Organizzatori della Manifestazione, sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

Santena, lì 18-2-13

**IL SINDACO**

**Dott. Ugo BALDI**

